

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO CARATELLI

Seduta del 22/02/2021

FATTO

1. Parte ricorrente stipulava, in data 22 settembre 2016, un contratto di cessione del quinto dello stipendio/pensione per un capitale lordo mutuato pari a euro 26.244,00, da estinguersi con il pagamento di 108 rate mensili di euro 243,00 ciascuna.
2. Successivamente, nel giugno del 2017, la cliente procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento, dopo aver pagato la rata n. 7.
3. Con ricorso pervenuto il 30 settembre 2020, preceduto da rituale reclamo, parte ricorrente – con l'assistenza di un professionista – contestava il conteggio estintivo rilasciato dall'intermediario chiedendo il rimborso *pro quota* delle commissioni e spese pagate e non godute per una somma pari a euro 1.986,93, oltre agli interessi legali e alle spese di assistenza professionale. La ricorrente precisava che la pratica si è chiusa a causa della perdita di impiego della cliente e che l'estinzione anticipata è, pertanto, avvenuta in parte tramite versamento del TFR, in parte per intervento della compagnia assicurativa. *“Nella denegata ipotesi in cui non ... venissero rimborsate le commissioni corrisposte ... e non maturate, secondo il metodo pro quota”*, l'istante chiedeva – in subordine – la retrocessione delle commissioni in proporzione all'incidenza del TFR sul totale del costo restituito in anticipo, *“ovvero pari al 76,56% delle commissioni dovute”*.
4. Con le controdeduzioni parte convenuta osservava che le condizioni contrattuali erano state puntualmente rappresentate nel contratto debitamente sottoscritto dalla ricorrente. In particolare, con riferimento alle commissioni accessorie e alle spese contrattuali, l'istituto di credito confermava non essere suscettibili di retrocessione in



favore della cliente in quanto integralmente maturate all'atto del perfezionamento del contratto, a prescindere dall'estinzione anticipata dello stesso. La resistente, al contempo, contestava l'applicabilità al caso di specie della Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) dell'11 settembre 2019, causa C-383/18. Nello specifico, l'istituto chiariva che *“secondo le prime interpretazioni della giustizia ordinaria, si ritiene che la Sentenza della CGUE non sia invocabile direttamente dal consumatore nella disciplina dei rapporti privatistici, dal momento che la stessa interpreta una Direttiva che non ha natura ‘self-executing’, quindi non destinata a produrre effetti nei rapporti c.d. orizzontali”*. Alla luce di quanto sopra esposto, l'intermediario chiedeva all'Arbitro di respingere ogni richiesta di controparte, in quanto infondata.

DIRITTO

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o delegazione di pagamento, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

2. Come è noto, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha affermato che *“L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

3. Al riguardo, il Collegio di coordinamento, con decisione n. 26525 del 2019, ha precisato che il principio di diritto enunciato nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione; che resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili; che l'inammissibilità deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto ma anche il deducibile; e che il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude la possibilità del cliente, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, di proporre un altro gravame separato per il rimborso dei costi *up-front*. Infatti, il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analoga conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi *up-front*.

4. Va, peraltro, considerato che, secondo quanto stabilito dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* (Sez. VI, par. 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo e che, pertanto, un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti.

5. Un'eventuale proroga del termine non solo non è prevista dalle *Disposizioni* che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la



procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 [*Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE*].

6. È appena il caso di osservare, inoltre, che il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso. Si verrebbe a creare, infatti, un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.

7. È necessario, inoltre, sottolineare che, per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *“in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità”*. In mancanza di una siffatta clausola contrattuale, la richiamata decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *“integrazione ‘giudiziale’ secondo equità (art. 1374 c.c.)”* del contratto, precisando che *“ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie”*.

8. Il Collegio di coordinamento ha, peraltro, sottolineato che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi”*.

9. Questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dal sopra richiamato orientamento del Collegio di coordinamento. Ne deriva che, per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ritiene di doversi uniformare all'indirizzo degli altri Collegi arbitrali. Pertanto, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 TUB.

10. Quanto alle voci contrattuali relative a imposte e tasse, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 125-ter, comma 2 del TUB.

11. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussiste *“alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*. Secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono, pertanto, ritenere valide le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro-rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

12. Appare evidente che, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse); che, sia per quanto riguarda i costi *recurring* che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da



un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità; che, in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, e i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

13. Infine, la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di cessione del quinto dello stipendio/pensione o delegazione di pagamento, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

14. Osserva, al contempo, questo Collegio come non sia possibile dubitare della natura *up-front* delle "commissioni accessorie" e delle "spese fisse contrattuali" – come peraltro confermato dalla stessa resistente nelle controdeduzioni – descritte nel testo contrattuale come dirette a compensare attività prodromiche alla stipula del contratto (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 6365/2017).

15. Peraltro, dal conteggio estintivo – oltre che dalle stesse allegazioni della ricorrente – risulta che l'estinzione anticipata sia avvenuta pro quota tramite versamento del TFR per l'importo di euro 11.746,92, mentre la residua somma di euro 3.596,89 è stata versata dalla compagnia di assicurazione in forza della polizza sottoscritta dall'intermediario resistente a tutela del credito. Ne segue che l'estinzione anticipata è stata, quindi, effettuata direttamente da parte attrice limitatamente all'importo del TFR, ossia per il 76,56% del debito residuo. Dalla documentazione in atti, inoltre, non risulta che la compagnia abbia esercitato il diritto di rivalsa. Tanto premesso, l'importo dei costi da rimborsare alla cliente è calcolato su tale percentuale (cfr. Collegio di coordinamento, decisione n. 13305/2018).

16. Su queste basi, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, risulta dalla seguente tabella:

###

durata del finanziamento	▶	108
rate scadute	▶	7
rate residue		101

TAN	▶	11,66%
-----	---	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	93,52%
- in proporzione alla quota interessi	89,19%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissione accessorie (up front)	€ 1.574,64	€ 1.472,58 ○	€ 1.404,47 ⊙	○	€ 1.404,47	
○	spese fisse contrattuali (up front)	€ 550,00	€ 514,35 ○	€ 490,56 ⊙	○	€ 490,56	
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00	

tot rimborsi per estinzione anticipata	€ 1.895,03
totale rapportato all'estinzione tramite TFR (76,56%)	€ 1.450,83
interessi legali	si

17. Sulle somme così determinate devono essere corrisposti gli interessi legali dalla richiesta al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

18. Ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.451,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO